



**COMUNE DI CAMERANO**  
(Provincia di Ancona)

**Regolamento per l'istituzione  
e l'applicazione  
dell'Imposta di soggiorno**

(Art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011)

## INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta.....	3
Articolo 3 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari.....	3
Articolo 4 - Misura dell'imposta.....	4
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni .....	4
Articolo 6 - Obblighi del gestore e versamenti dell'imposta .....	5
Articolo 7 - Informazioni all'utenza .....	6
Articolo 8 - Controllo e accertamento dell'imposta.....	6
Articolo 9 - Sanzioni amministrative.....	6
Articolo 10 - Riscossione coattiva .....	7
Articolo 11 - Rimborsi e compensazione .....	7
Articolo 12 - Contenzioso .....	7
Articolo 13 - Disposizioni finali e transitorie .....	7

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato dall'art. 180, comma 3, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, e definisce le modalità di attuazione dell'imposta, il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle attività ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

### **Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'Imposta di Soggiorno è istituita sul territorio del Comune di Camerano **a decorrere dall'anno 2023** in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno sarà parte integrante del Bilancio di Previsione e del Bilancio Consuntivo.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 3, ubicate nel territorio del Comune di Camerano, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi effettuati nella medesima struttura.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, per tali intendendosi alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, aree di sosta, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017.
4. Con provvedimento della Giunta Comunale viene nominato il Funzionario Responsabile dell'imposta, individuato nel Settore Economico-Finanziario, che provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, alla predisposizione ed all'adozione degli atti conseguenti.

### **Articolo 3 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari**

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Camerano che alloggia nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, comma 3.
2. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Camerano.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011, inserito dall'art. 180, comma 3, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017, come modificato dall'art. 180, comma 3, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'Imposta di Soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, con

diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

5. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone nella locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione breve è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
6. I soggetti indicati ai precedenti commi 3 e 4 hanno l'obbligo di conservare per 5 anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'Imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

#### **Articolo 4 - Misura dell'imposta**

1. L'importo dell'imposta è stabilito annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge.
2. L'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive comunque definite dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché dal conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
3. Il Comune di Camerano comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive, l'importo e la decorrenza, nonché eventuali variazioni delle stesse.

#### **Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'Imposta di soggiorno:
  - a. i minori fino al compimento del 12° anno di età;
  - b. i portatori di handicap non autosufficienti ed il loro accompagnatore;
  - c. i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private situate nel territorio della provincia di Ancona, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori;
  - d. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  - e. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
  - f. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
  - g. il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
  - h. i cittadini residenti nel Comune di Camerano.

2. Per l'applicazione delle suddette esenzioni il soggetto interessato dovrà fornire apposita dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, su modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva.

### ***Articolo 6 - Obblighi del gestore e versamenti dell'imposta***

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune di Camerano il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione breve è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
2. Il soggetto Responsabile del pagamento dell'imposta è tenuto a registrare le proprie strutture sul portale telematico dedicato alla gestione dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune di Camerano.
3. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura che provvede a rilasciare quietanza delle somme riscosse.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno entro 20 giorni successivi alla chiusura del relativo trimestre. I trimestri di riferimento sono i seguenti:
  - 1° gennaio - 31 marzo;
  - 1° aprile - 30 giugno;
  - 1° luglio - 30 settembre;
  - 1° ottobre - 31 dicembre;
5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.
6. Qualora l'imposta da versare non superi l'importo di € 100,00, il gestore della struttura ricettiva potrà effettuare il versamento in un'unica soluzione entro la scadenza successiva di cui al precedente comma 4. Entro il 20 gennaio dell'anno successivo dovrà comunque essere effettuato il versamento dell'imposta complessiva da corrispondere per l'intero anno anche qualora l'importo sia inferiore ad € 100,00.
7. Il gestore della struttura, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ha l'obbligo di dichiarare entro i termini stabiliti dal precedente comma 4:
  - il numero delle presenze rilevate nel periodo di riferimento;
  - il periodo di permanenza degli ospiti, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle esenzioni di cui all'art. 5 del regolamento;
  - l'imposta totale mensilmente incassata nel trimestre di riferimento;
  - gli estremi del versamento effettuato.
8. L'imposta è corrisposta dai gestori delle attività ricettive di cui all'art. 2, comma 3, del presente regolamento, mediante bonifico o versamento diretto presso lo sportello della Tesoreria comunale sul conto dedicato intestato all'Ente o con altra eventuale modalità successivamente individuata dall'Amministrazione Comunale.
9. Il gestore della struttura ricettiva, come individuato dall'art. 2, comma 3, del presente regolamento, è obbligato a presentare apposita dichiarazione, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e del comma 5-ter dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno

successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità ed il modello approvati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

10. Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, deve trasmettere all'Ente entro il 30 gennaio di ogni anno il Conto della Gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n. 194/1996 (Modello 21).

#### **Articolo 7 - Informazioni all'utenza**

1. I gestori delle strutture sono tenuti ad informare, con avvisi affissi in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni/agevolazioni dell'Imposta di Soggiorno.
2. Il Comune di Camerano tramite il proprio sito web istituzionale metterà a disposizione dei tour operator, delle agenzie turistiche e dei turisti tutte le informazioni necessarie per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno.

#### **Articolo 8 - Controllo e accertamento dell'imposta**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'Imposta di Soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, di cui all'art. 2, comma 3, del presente regolamento, con esenzione di spese e diritti, può:
  - invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. Il controllo dell'applicazione e del versamento dell'Imposta di Soggiorno è effettuato anche mediante il supporto e le attività del Comando della Polizia Locale.
4. Al fine di favorire l'attività di controllo lo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Ente (SUAP Camerano) aggiorna costantemente l'elenco delle strutture ricettive presenti sul territorio (inizio, variazione e cessazione attività) direttamente sul portale telematico dedicato alla gestione dell'Imposta di Soggiorno.

#### **Articolo 9 - Sanzioni amministrative**

1. Le violazioni alle disposizioni applicative dell'Imposta di Soggiorno sono punite con le sanzioni amministrative tributarie come indicate all'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011 e all'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017.
2. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 3, comma 6, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
5. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 4 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

### ***Articolo 10 - Riscossione coattiva***

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.
2. La riscossione coattiva ha luogo quando l'importo totale dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni ed interessi, è superiore ad € 20,00.

### ***Articolo 11 - Rimborsi e compensazione***

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i successivi pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata a seguito di comunicazione da inviare all'Ente almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per effettuare il versamento.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a € 20,00.

### ***Articolo 12 - Contenzioso***

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

### ***Articolo 13 - Disposizioni finali e transitorie***

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dalla data successiva a quella della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Per particolari esigenze tecniche o di urgenza, la Giunta Comunale ha la facoltà di modificare, anche temporaneamente, i termini previsti dall'art. 6 del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.